

Voucher e contributo per la madre lavoratrice: istruzioni Inps

di Nicola Porelli

Con la Circolare n. 48 del 28 marzo 2013 (in *Boll. ADAPT*, n. 12/2013), l'Inps fornisce le istruzioni sul diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Premessa	<p>Fonti: I. n. 92/2012, art. 4 comma 24, c.d. riforma del mercato del lavoro. D.M. 22 dicembre 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Viene introdotto in via sperimentale la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.</p> <p>Limiti di spesa: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.</p>
1. Ambito di applicazione	<p>La madre lavoratrice può richiedere, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione, per un periodo massimo di sei mesi, di:</p> <ul style="list-style-type: none">- voucher per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i>;- ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati; <p>da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.</p> <p>Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.</p> <p>Al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie,</p> <ul style="list-style-type: none">- lavoratrici dipendenti,- lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps (comprese professioniste

	<p>non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate), per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.</p> <p>La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.</p> <p>Sono escluse dal beneficio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; 2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
<p>2. Misura e durata del beneficio</p>	<p>L'importo del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è di 300,00 euro mensili; - è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. <p>Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.</p> <p>Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale.</p> <p>Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.</p> <p>Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.</p> <p>Controversie: ricorso al Comitato Provinciale Inps per le lavoratrici dipendenti; per le lavoratrici iscritte alla gestione separata ricorso al Comitato Amministratore del fondo per la gestione separata.</p>
<p>3. Modalità di erogazione del beneficio</p>	<p>Il beneficio consiste in un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il pagamento del servizio di baby-sitting, - ovvero per il pagamento di strutture eroganti servizi per l'infanzia.

	<p>Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.</p> <p>Il contributo concesso per pagamento dei servizi di <i>baby-sitting</i> viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (<i>ex art. 72 del d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina del lavoro accessorio</i>). L'Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.</p>
<p>3.1 Ritiro dei voucher</p>	<p>I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei. I voucher, per l'importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.</p> <p>La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile. La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di <i>baby-sitting</i>, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.</p> <p>Prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di <i>baby sitting</i> la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante), • il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell'INAIL, • il sito www.inail.it /Sezione 'Punto cliente', • la sede INPS. <p>In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.</p> <p>Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.</p> <p>La prestatrice del servizio di <i>baby-sitting</i> può riscuotere il corrispettivo</p>

	<p>dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all'incasso – dopo averli convalidati con la propria firma – presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.</p> <p>La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti.</p> <p>I voucher emessi per servizi di <i>baby-sitting</i> non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.</p>
<p>4. Formazione dell'elenco delle strutture della rete pubblica e private accreditate eroganti servizi per l'infanzia</p>	<p>Il contributo per la fruizione dei servizi per l'infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall'Istituto.</p> <p>Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine di effettuare l'iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.</p>
<p>5. Accesso al contributo da parte delle lavoratrici</p>	<p>Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all'Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 pari ad euro 20.000.000,00 per ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.</p> <p>La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE.</p>
<p>5.1 Pubblicazione del bando per accedere al contributo</p>	<p>L'Istituto con apposito messaggio comunica l'imminente pubblicazione, sul proprio sito WEB, del bando per l'assegnazione dei benefici oggetto della presente circolare, indicando tempi, modalità e informazioni per adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.</p>
<p>5.2 Presentazione della domanda</p>	<p>La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo.</p> <p>Percorso nel portale www.inps.it:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al servizio del cittadino; - Autenticazione con PIN; - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito; - Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia. <p>In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:</p>

	<p>a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;</p> <p>b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;</p> <p>c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;</p> <p>d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.</p>
<p>5.3 Variazione e cancellazione della domanda</p>	<p>L'invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest'ultimo caso l'apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.</p> <p>La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell'invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.</p> <p>Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l'orario di invio, così come recepiti dal sistema informatico dell'Istituto e riportati nella ricevuta di invio.</p>
<p>5.4 Formazione e pubblicazione della graduatoria</p>	<p>La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione della domanda.</p> <p>La graduatoria è pubblicata sul sito <i>www.inps.it</i> entro 15 giorni dalla scadenza del bando.</p> <p>L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.</p>
<p>6. Rinuncia del beneficio</p>	<p>La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito web dell'Istituto (<i>www.inps.it</i>).</p> <p>In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.</p> <p>Il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro.</p> <p>Pertanto, a titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 600 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 310</p>

	<p>euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l'utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.</p> <p>La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.</p> <p>I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.</p> <p>L'Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l'avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.</p> <p>L'Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.</p>
<p>7. Monitoraggio della spesa</p>	<p>L'Istituto provvede al monitoraggio della spesa anche al fine di consentire l'eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.</p>

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow